

**Legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4**  
**“Promozione dello sport e dell’associazionismo sportivo trentino”.**

Capo I

Promozione dello sport per il Trentino

Sezione I - Disposizioni generali

Art. 1.

Finalità

*Non genera impatto finanziario. Non genera impatto organizzativo.*

Art. 2.

Definizioni

*Non genera impatto finanziario. Non genera impatto organizzativo.*

Art. 3.

Obiettivi

*Non genera impatto finanziario. Non genera impatto organizzativo.*

Art. 4.

Linee guida provinciali per promozione sportiva

*Non genera impatto finanziario. Genera impatto organizzativo.*

*Le eventuali spese derivanti dalle attività previste in particolare al comma 4 saranno finanziate con le risorse e procedure previste per le spese discrezionali.*

Art. 5.

Carta dei diritti e dei doveri dello sportivo

*Non genera impatto finanziario. Genera impatto organizzativo all’atto della stesura iniziale.*

Art.6

Cultura della sicurezza nello svolgimento delle attività sportive e delle attività motorie

*Le eventuali spese derivanti dalle attività previste in particolare al comma 4 saranno finanziate con le risorse e procedure previste per le spese discrezionali.*

*Genera impatto organizzativo.*

Art. 7

Marchi

*Le eventuali spese derivanti dalle attività previste da questo articolo saranno finanziate con le risorse e procedure previste per le spese discrezionali.*

*Non genera impatto organizzativo*

Sezione II – Soggetti dello sport

Art. 8.

Conferenza provinciale per lo sport

*Non genera impatto finanziario. Genera impatto organizzativo nella fase iniziale di avvio.*

Art. 9.

Tavolo dello sport

*Non genera impatto finanziario. Genera impatto organizzativo nella fase iniziale di avvio.*

Capo II

Misure per lo sport e per l'educazione all'attività motoria

Sezione I - Lo sport in Trentino

Art. 10

Discipline sportive strategiche per la promozione territoriale

*Non comporta maggiori spese per il bilancio provinciale, le attività di cui al presente articolo sono regolate dalla legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 e sono già finanziate sul bilancio provinciale nell'ambito del programma 07.01 – Sviluppo e valorizzazione del turismo.*

*Genera impatto organizzativo.*

Art. 11

Riconoscimento del merito sportivo

*Non genera impatto finanziario. Genera impatto organizzativo.*

Art. 12

Ricaduta in termini di salute e benessere psicofisico

*Non comporta maggiori spese per il bilancio provinciale, in quanto le risorse necessarie sono già autorizzate in bilancio nella missione 13 (tutela della salute), programma 1 (servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA), titolo 1 (spese correnti). Non genera impatto organizzativo.*

Art. 13

Ricaduta in termini occupazionali ed economici

*Non genera impatto finanziario.*

*L'attuazione dello stesso, rileva meramente sulle modalità attuative e sui criteri di cui alla LP 13 dicembre 1999, n. 6, fermo restando le risorse a tal fine destinate nell'ambito del bilancio provinciale al programma 14.01 – Industria, PMI e artigianato.*

*Genera impatto organizzativo.*

Art. 14

Grandi eventi sportivi

*Non genera impatto finanziario diretto ma solo eventuale nel momento in cui la Provincia decida di candidarsi per lo svolgimento di un grande evento. In tal caso, con la definizione delle modalità attuative, anche tramite accordi con gli altri soggetti, sarà definita l'eventuale quota a carico della Provincia ed il preventivo accantonamento delle risorse finanziarie necessarie.*

*Genera impatto organizzativo.*

Sezione II - Sostegno all'associazionismo sportivo e allo sport agonistico

Art. 15

Associazionismo sportivo

*Genera nuovo impatto finanziario (vedi cumulativo con art. 16)*

Art. 16

Attività giovanile e sostegno dei talenti sportivi

*L'applicazione di questo articolo unitamente all'art. 15, genera nuovo impatto finanziario stimabile in una maggiore spesa di euro 300.000 per ciascuna annualità (2016-2017-2018 in totale 900.000) da imputarsi sui competenti capitoli di parte corrente mediante riduzione di pari importo e per le medesime annualità degli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20, programma 01, titolo 1.*

Art. 17

Sport professionistico

*Non comporta maggiori spese per il bilancio provinciale, in quanto le risorse saranno reperite mediante redistribuzione degli attuali stanziamenti di parte corrente (capitolo 358200-002), tenuto anche conto delle minori spese derivanti dall'abrogazione degli articoli 2, 2 bis, 2 ter, 3, 4, e 4 bis della legge provinciale n. 21 del 1990.*

*Genera impatto organizzativo.*

Art. 18

Contrasto degli illeciti sportivi e del doping

*Le eventuali spese derivante dalle attività previste dell'articolo saranno finanziate con le risorse e le procedure previste per le spese discrezionali (capitolo 905400-005)*

*Genera impatto organizzativo.*

Art. 19

Attrezzature medico-sportive

*Genera nuovo impatto finanziario stimabile in una maggiore spesa in c/investimenti per euro 500.000 da imputarsi sui competenti capitoli in c/capitale, mediante riduzione di pari importo e per le medesime annualità degli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20, programma 01, titolo 1.*

### Capo III – Sport di cittadinanza per tutti

#### Art. 20

Diffusione dello sport di cittadinanza per tutti

*Non genera impatto finanziario. Non genera impatto organizzativo.*

#### Art. 21

Strumenti per promuovere lo sport di cittadinanza per tutti

*Non comporta maggiori spese per il bilancio provinciale, in quanto le risorse necessarie saranno reperite mediante redistribuzione degli attuali stanziamenti (capitolo 358200/002), tenuto anche conto delle minori spese derivanti dall'abrogazione degli articoli 2, 2 bis, 2 ter, 3, 4, e 4 bis della legge provinciale n. 21 del 1990.*

*Genera impatto organizzativo.*

### Capo IV

Lo sport nella scuola

#### Art. 22

Promozione dello sport nell'organizzazione dell'attività didattica

*Non comporta maggiori spese per il bilancio provinciale, le attività previste rientrano in quelle regolamentate dalla legge provinciale sulla scuola (L.P. 7 agosto 2006,n. 5) e trovano copertura nell'ambito della missione 4, programma 02, titolo 1 (spese correnti) del bilancio provinciale.*

#### Art. 23

Crediti per risultati sportivi

*Non genera impatto finanziario. Non genera impatto organizzativo.*

#### Art. 24

Borse di studio

*Non comporta maggiori spese per il bilancio provinciale considerato che trattasi di attività già previste dall'attuale legge (LP 5/2006, art. 73 comma 4 bis),*

*Genera impatto organizzativo.*

#### Art. 25

Sicurezza e responsabilità

*Relativamente alla copertura assicurativa per la tutela del personale docente, è ipotizzabile una spesa per euro 50.000, tuttavia le risorse necessarie sono già ricomprese negli attuali stanziamenti di parte corrente del bilancio.(cap 358200-002),*

*Genera impatto organizzativo.*

### Capo V

Lo sport per la valorizzazione delle diverse abilità

#### Art. 26

Sport e disabilità

*Genera impatto finanziario: in particolare con riferimento ai commi 2 e 3, è ipotizzabile una maggiore spesa in c/investimenti per 100.000 euro (capitolo 358300) per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 mentre con riferimento al comma 4 ne deriva una maggiore spesa di parte corrente stimabile in ulteriori euro 100.000 (capitolo 358200/002) per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 . Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione di pari importo e per le medesime annualità degli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20, programma 01, titolo 1.*

*Genera impatto organizzativo.*

#### Art. 27

Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive

*Non genera impatto finanziario: Genera impatto organizzativo.*

#### Art. 28

Finanziamento di solidarietà

*Non comporta maggiori spese per il bilancio provinciale, in quanto attività già previste dalla normativa attualmente vigente (articolo 2 ter della LP 21/1990) (capitolo 358200/002).*

*Genera impatto organizzativo*

Capo VI

Lo sport nell'università e nella ricerca

Art. 29

L'Università e lo sport

*Genera nuovo impatto finanziario stimabile in una maggiore spesa di euro 100.000 per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 per i quali si provvede all'integrazione dello stanziamento per i medesimi anni della missione 7, programma 1 (sviluppo e valorizzazione del turismo), titolo 2 (spese in conto capitale), mediante riduzione di pari importo e per le medesime annualità degli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20, programma 01, titolo 1.*

Capo VII

Gli strumenti dello sport

Sezione I - Impianti e attrezzature

Art. 30

Gestione ordinaria degli impianti

*Non genera impatto finanziario. Non genera impatto organizzativo.*

Art. 31

Gestione di impianti di particolare rilievo

*Non comporta maggiori spese per il bilancio provinciale: in particolare, con riferimento al comma 1 e 3 (spese gestione impianti sportivi degli enti locali), le relative spese sono già finanziate a valere sulle risorse previste nell'ambito della finanza locale, missione 18, programma 1, titolo 1 (spese correnti).*

*Con riferimento al comma 2 (spese gestione impianti sportivi di proprietà di soggetti pubblici e privati), il finanziamento provinciale è già previsto dall'attuale normativa (art. 2 bis, comma 1.1, della LP 21/90) e trova copertura sugli stanziamenti di parte corrente già previsti in bilancio (capitolo 358200-002).*

*Genera impatto organizzativo.*

Art. 32

Realizzazione degli impianti

*Non comporta maggiori spese per il bilancio provinciale rispetto a quelle già autorizzate nell'ambito dei fondi per la finanza locale previsti dalla legge provinciale n. 3 del 2006, missione 18 programma 01, Titolo 2 (Spese in conto capitale)*

Art. 33

Modalità di finanziamento delle associazioni e degli enti sportivi

*Genera impatto finanziario: le disposizioni, pur riprendendo alcuni interventi già previsti dalla normativa attualmente vigente (articoli 7, 7 quater e 18 bis della legge provinciale n. 21 del 1990), comportano maggiori spese in c/investimenti stimabili in euro 300.000 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e di euro 1.460.000 per l'anno 2018 in quanto le risorse già assegnate sul bilancio 2016-2018 (capitolo 358300), al netto degli interventi già decisi ed in parte impegnati, risultano non essere adeguate a dare positivo riscontro, se non a tutte, ad una buona parte delle richieste di contributo pervenute.*

*Alla relativa copertura si provvede con l'utilizzo dei fondi di riserva previsti dalla missione 20, programma 01, titolo 1.*

*Non genera impatto organizzativo in quanto attività già prevista.*

Art. 34

Pubblica utilità degli impianti sportivi

*Non genera impatto finanziario. Non genera impatto organizzativo.*

Art. 35

Censimento degli impianti sportivi

*Non genera impatto finanziario. Genera impatto organizzativo.*

## Sezione II – Accordi e protocolli

### Art. 36

Partecipazione della Provincia ad iniziative di carattere europeo

*Quota parte degli oneri finanziari di cui al comma 1 non generano nuovo impatto in quanto sono attualmente finanziati sulle risorse destinate alle spese discrezionali (cap. 905400-005).*

*Il comma prevede inoltre possibili nuovi impatti finanziari non preventivamente quantificabili in quanto connessi alla programmazione e alla portata delle specifiche iniziative. Le eventuali risorse saranno reperite mediante redistribuzione degli attuali stanziamenti in parte corrente (cap. 358200-001 e 002) tenuto anche conto delle minori spese derivanti dall'abrogazione degli articoli 2, 2 bis, 2 ter, 3, 4, e 4 bis della legge provinciale n. 21 del 1990.*

*Genera impatto organizzativo.*

### Art. 37

Sostegno all'associazionismo sportivo e al CONI

*Non comporta maggiori spese per il bilancio provinciale, in quanto attività già previste dalla normativa attualmente vigente ( articoli 2, 2 ter, 3, 4, e 4 bis della legge provinciale n. 21 del 1990), che viene abrogata dalla presente legge.*

*Non genera impatto organizzativo in quanto attività già prevista.*

## Capo VIII

### Disposizioni finali

### Art. 38

Clausola di salvaguardia

*Non genera impatto finanziario. Non genera impatto organizzativo.*

### Art. 39

Disposizioni attuative

*Non genera impatto finanziario. Genera impatto organizzativo in fase di predisposizione dei criteri e modalità per l'attuazione della nuova legge.*

### Art. 40

Informazioni sull'attuazione della legge

*Non genera impatto finanziario. Genera impatto organizzativo.*

### Art. 41

Disposizioni transitorie

*Non genera impatto finanziario. Non genera impatto organizzativo.*

### Art. 42

Abrogazioni

### Art. 43

Disposizioni finanziarie